

Codice A1814B

D.D. 24 settembre 2026, n. 1836

Concessione breve di transito su rilevato arginale in destra del Fiume Bormida, effettuato sia con mezzi agricoli aziendali sia con veicoli dei lavoratori per coltivazione fondi in Comune di Castellazzo Bormida (AL). RICHIEDENTE: Azienda Agricola Mirone Pietro Luigi.



ATTO DD 1836/A1814B/2026

DEL 24/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Concessione breve di transito su rilevato arginale in destra del Fiume Bormida, effettuato sia con mezzi agricoli aziendali sia con veicoli dei lavoratori per coltivazione fondi in Comune di Castellazzo Bormida (AL). RICHIEDENTE: Azienda Agricola Mirone Pietro Luigi.

In data 08/07/2026 Il sig. Pietro Luigi Mirone titolare dell'omonima impresa individuale con sede legale in via Giovanni Paolo II, 306 - 15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL) – P.I. 01691960064 ha presentato istanza (acquisita al prot. n. 31458) per ottenere la concessione breve transito lungo l'argine demaniale del Fiume Bormida, effettuato sia con mezzi agricoli aziendali sia con veicoli dei lavoratori per coltivazione fondi in Comune di Castellazzo Bormida (AL), come indicato nella documentazione tecnica a firma del geom. Cosimo Buffelli iscritto al Collegio dei Geometri di Alessandria.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 32483 del 15/07/2026.

Visto il nulla osta idraulico PIAL3612 rilasciato in data 21/08/2026 dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) - Ufficio Operativo di Alessandria con nota prot. n. 26229, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che, contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento, sono state versate le spese di istruttoria pari € 50,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, avvenuto in data 08/07/2026.

Considerato che la ditta Mirone Pietro Luigi ha provveduto in data 31/08/2026, al pagamento di € 872,00 a titolo di canone a favore della Regione Piemonte – Versamenti pagoPA, richiesto con nota prot. n. 39187 del 27/08/2026.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in

questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001;
- Legge Regionale n. 12 del 18.05.2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

determina

di autorizzare alla Ditta Mirone Pietro Luigi, con sede legale in via Giovanni Paolo II, 306 - 15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL) – P.I. 01691960064, l'occupazione demaniale temporanea per transito su rilevato arginale in destra del Fiume Bormida, effettuato sia con mezzi agricoli aziendali sia con veicoli dei lavoratori per la coltivazione dei fondi in Comune di Castellazzo Bormida (AL), attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta idraulico PIAL3612 dell'A.I.Po - Ufficio Operativo di Alessandria rilasciato con nota prot. n. 26229 del 21/08/2026, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il tratto di pista di servizio in sommità arginale autorizzato è esclusivamente quello indicato nella cartografia allegata alla richiesta.

Il transito è consentito solo ai mezzi agricoli asserviti all'azienda e solo ai mezzi appartenenti alla manodopera dell'Azienda.

Poiché il tratto è privo di protezioni laterali e di ogni segnaletica stradale, il transito sarà effettuato ad esclusivo rischio del concessionario, cui rimane addossata ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni, incidenti, lesioni e/o limitazione di diritti precostituiti che possano derivare a

persone e a cose dall'esercizio della concessione.

Il concessionario è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare il piano viabile della sommità arginale in caso di danneggiamento.

Il transito dovrà essere eseguito in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

Durante lo svolgimento delle attività il richiedente è tenuto ad ottemperare ai disposti in materia di sicurezza, ai sensi del d.lgs n. 81/08, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo.

La presente autorizzazione ha validità di un anno, pena la decadenza della stessa entro il termine sopraindicato.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PIAL3612-NOID_Transito_Mirone_2026.pdf.p7m

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Prot. n. (*) _____

Alessandria, (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/1097/2015/A/2015/A/PIAL3612/19

Alla Regione Piemonte

Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti

PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAL3612 - Richiesta nulla osta idraulico per concessione breve di transito su rilevato arginale in destra del Fiume Bormida per coltivazione fondi interclusi in Comune di Castellazzo Bormida (AL)

Ditta: Azienda Agricola Mirone Pietro Luigi

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale, vista la domanda Prot. n. 37967 del 17.08.2026 (acquisita al Prot. AIPO n. 26005 del 18.08.2026) pervenuta da codesto Settore Tecnico Regionale con la quale il sig. Mirone Pietro Luigi titolare dell'omonima Azienda Agricola chiede il rilascio di concessione breve per transito sulla sommità arginale del rilevato esistente in destra del Fiume Bormida, denominato AR_BO_DX_05, nel tratto indicato sull'estratto di mappa catastale allegato all'istanza, per un'estesa di circa 3660 m;

VISTO il R.D. 523/1904, art.59;

VISTO l'art.96 del succitato Regio Decreto che vieta qualsiasi intervento che intacchi l'integrità del rilevato arginale, ivi compreso l'installazione di parapetti a margine della sommità arginale e che in conseguenza del citato divieto sussiste il pericolo di caduta dalle scarpate arginali;

EVIDENZIATO che la pista di servizio sulla sommità arginale non riveste caratteristiche di sicurezza previste per le strade carrabili e conseguentemente dovrà essere verificata a cura e sotto la responsabilità del richiedente l'idoneità al transito richiesto;

CONSIDERATO che il presente provvedimento si intende accordato nei limiti dell'attività di polizia idraulica, ai sensi del R.D.523/1904 (Testo Unico sulle Opere Idrauliche);

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

tenuto conto, come citato in premessa, che il tratto oggetto di transito risulta privo di protezioni laterali e di ogni altra segnaletica di tipo stradale, il transito verrà effettuato ad esclusivo rischio della Società concessionaria, cui rimane addossata ogni responsabilità per eventuali danni a terzi o a cose di terzi o proprie che potessero derivare dall'esercizio della concessione;

ESPRIME NULLA OSTA IDRAULICO AL RINNOVO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE, PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI AI SENSI DEL R.D.523/1904

per il transito su rilevato arginale esistente in destra del Fiume Bormida in Comune di Castellazzo Bormida (AL), per come individuato nella documentazione tecnica allegata all'istanza che, depositata agli atti della scrivente Agenzia forma parte integrante del presente nulla osta idraulico anche se non materialmente allegata allo stesso, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'idoneità e la sicurezza al transito richiesto dovranno essere verificate a cura e sotto la responsabilità del richiedente;
2. il tratto di pista di servizio in sommità arginale oggetto di transito autorizzato sarà esclusivamente quello indicato nella cartografia allegata alla richiesta trasmessa da codesto Settore Tecnico e che, anche se non materialmente allegata, fa parte integrante del presente nulla osta;
3. **è fatto divieto assoluto di transito sulle banchine laterali;**
4. l'utilizzo è accordato nello stato di fatto in cui si trova il tratto di pista arginale in quanto trattasi di tratto intercluso al libero transito;
5. nessuna modifica potrà essere apportata ad arginature, sponde e pertinenze idrauliche senza il consenso dello scrivente ufficio;
6. dovrà essere garantito nel tempo il mantenimento della sommità arginale provvedendo periodicamente ai necessari controlli ed interventi di ripristino per eventuali danneggiamenti connessi al transito degli automezzi;
7. questa Agenzia si riserva, in ogni caso, la facoltà di rivalersi sul concessionario in caso di eventuali danneggiamenti alla sommità arginale o alle banchine laterali, che dovessero essere riscontrati in seguito al transito autorizzato;
8. particolare cura dovrà essere prestata per la pulizia delle gomme dei mezzi prima dell'innesto sulle rampe di salita sul rilevato arginale (lato fiume) al fine di evitare il deposito sulla sommità arginale stessa di materiale terroso/ghiaioso/limoso, provvedendo alla immediata rimozione e pulizia delle superfici qualora necessario. Particolare cura dovrà essere posta alle intersezioni tra il rilevato arginale e la viabilità ordinaria al fine di evitare ogni eventuale spargimento di materiale ghiaioso/terroso sulla viabilità ordinaria stessa con obbligo di eventuale immediata pulizia;
9. **la pista sommitale oggetto del transito autorizzato dovrà essere periodicamente bagnata con idonee attrezzature, al fine di limitare l'emissione di polveri. Nei periodi di scarsa piovosità la bagnatura periodica dovrà essere effettuata con una frequenza di più volte nell'arco della giornata lavorativa;**
10. tenuto conto, come citato in premessa, che il tratto oggetto di transito risulta privo di protezioni laterali e di ogni altra segnaletica stradale, il transito verrà effettuato a esclusivo rischio della ditta concessionaria, cui rimane addossata ogni responsabilità per eventuali danni a terzi o a cose di terzi o proprie che potessero derivare dall'esercizio della concessione;
11. **particolare attenzione dovrà essere prestata per le velocità di transito degli automezzi sulla sommità arginale, che non dovrà superare i 10 km/h;**
12. è assolutamente vietata l'occupazione di aree poste al di fuori della sommità arginale con manufatti, mezzi o quant'altro, ancorché provvisori, se non espressamente autorizzati;
13. questa Agenzia resta manlevata da ogni ricorso o pretesa derivante dal transito autorizzato che viene effettuato sotto la diretta responsabilità civile e penale della stessa ditta concessionaria, riservandosi inoltre l'AIPo la facoltà di rivalersi sulla stessa, in caso di eventuali danneggiamenti alla sommità arginale che dovesse essere riscontrata in seguito al transito autorizzato;
14. viene quindi ritenuta indenne e sollevata l'Agenzia scrivente e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa derivante dal transito effettuato in forza della concessione rilasciata, essendo la ditta concessionaria ritenuta unico soggetto responsabile amministrativamente, civilmente, penalmente, per ogni danno, incidente, lesione e/o limitazione di diritti precostituiti che possa derivare a persone o a cose per il transito autorizzato, ribadendo quindi che questa Agenzia resta totalmente manlevata da ogni richiesta di indennizzo danni di qualunque natura;
15. il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi, già autorizzati con regolare concessione, al transito in sommità arginale sul medesimo tratto;
16. resta inteso che in caso di attivazione del servizio di piena, nessun mezzo del concessionario potrà transitare sul rilevato arginale;
17. la Società concessionaria è obbligata a tenersi informata sulle previsioni di piena ed in generale di quelle meteo-idrologiche sia attraverso i mezzi di informazione che mediante la consultazione dei relativi bollettini di allerta meteo-idrologica emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link <http://www.arpa.piemonte.it/bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure" e/o collegandosi al Servizio di Previsione e Monitoraggio di ARPA Piemonte al link: https://rischinaturali.arpa.piemonte.it/rischinaturali/snippets_arpa/allerta/index.html, nonché, considerata la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, anche ai livelli di allerta della Regione Liguria,

consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/>, provvedendo all'occorrenza, all'immediata sospensione del transito con adozione di tutte le necessarie misure volte alla tutela della pubblica e della privata incolumità. A tale riguardo si fa presente che i links sopra riportati potrebbero subire modifiche e pertanto si dovrà verificarne periodicamente la relativa validità, ricercando eventualmente i nuovi links;

18. non spetta alcun compenso per eventuali danni e danneggiamenti derivanti da eventi meteorologici o connessi a piene del fiume, qualunque sia l'entità degli stessi;
19. il presente nulla osta si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, e non esime il richiedente dall'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie, salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della ditta concessionaria e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'Agenzia scrivente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione;
20. il presente nulla osta potrà essere revocato in qualsiasi momento, a insindacabile giudizio dello scrivente Ufficio, qualora ragioni di superiore interesse pubblico o idraulico ne motivassero la necessità, rinunciando fin d'ora la ditta concessionaria a pretendere qualunque indennizzo, sia per la sospensione del transito, sia per la revoca della concessione stessa. Quest'Agenzia si riserva ad ogni modo di ordinare, anche per le vie brevi, eventuali sospensioni temporanee per esigenze connesse alla manutenzione dell'argine;
21. il presente Nulla Osta idraulico ha una validità di 1 anno, decorrenti dalla data del relativo rilascio, rinnovabile annualmente secondo le disposizioni di codesto Settore Tecnico Regionale.

AL VERIFICARSI DI EVENTI DI PIENA, NESSUN MEZZO DEL CONCESSIONARIO POTRA' TRANSITARE SULL'ARGINE.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

La vigilanza sul presente atto spetta agli organi di controllo previsti dalla normativa vigente, cui dovrà esibirsi, a richiesta, copia della presente autorizzazione.

Con l'accettazione del disciplinare il concessionario si impegna al pagamento dei canoni demaniali che verranno fissati dal Settore Tecnico Regionale, anche eventualmente *"per concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione"* e all'esecuzione, in caso di danneggiamenti, delle relative opere di manutenzione sulla sommità arginale e sulle scarpate laterali del tratto di rilevato oggetto di transito, rappresentando che, in caso di inottemperanza, la concessione verrà sospesa. **Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite nell'ambito del presente nulla osta idraulico, potrà comportare la revoca dello stesso e/o essere motivo ostativo al rilascio del rinnovo dello stesso che si ricorda avere valenza annuale.**

Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Il presente nulla osta idraulico dovrà far parte della concessione che verrà rilasciata da codesto Settore Tecnico Regionale al quale si richiede di inoltrarne copia, oltre che alla scrivente Agenzia, anche al Comune territorialmente competente e agli organi di polizia (Carabinieri Forestale) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D. 2669/1937 art.15 e del R.D. 1775/1933 art.220.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Ing. Luca Franzì

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti: L. Vattimo - A. Bovone

N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it